

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

*Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 19/2003
Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 139/2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2014*

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

E' oggetto del presente regolamento l'organizzazione e il funzionamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel territorio comunale.

ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1) Trasporto alunni della scuola primaria(elementari) e della scuola secondaria di primo grado;.
- 2) Periodo di funzionamento: dall'inizio al termine dell'anno scolastico.
- 3) Il servizio sarà effettuato rispettando gli orari di entrata e di uscita delle scuole e, comunque, in tempo utile per l'ora di inizio e fine delle lezioni.
- 4) Gli orari potranno subire variazioni in relazione alle specifiche esigenze scolastiche, in caso di maltempo e anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio.
- 5) Percorso: verrà fissato ogni anno in relazione alle necessità dell'utenza e del servizio.
I punti di raccolta collettivi dello scuolabus e le fermate singole sono indicate da apposito segnale stradale.
- 6) Per particolari esigenze di servizio, gli utenti possono essere accettati in prossimità delle loro abitazioni.

ART. 3
GESTIONE

Il servizio è gestito dalla ditta concessionaria tramite dipendenti in possesso della patente di guida cat. D ed abilitazione CAP di tipo KD, con mezzi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 4
UTENZA ED ACCESSO AL SERVIZIO

- 1) Il servizio viene effettuato per tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo presenti sul territorio comunale come servizio a domanda individuale, su richiesta del genitore che corrisponde una quota di compartecipazione alla spesa. La domanda viene inoltrata ogni anno, dai nuovi utenti, dieci giorni prima dell'inizio delle lezioni.
- 2) Nel caso in cui l'elevato numero di richieste non possa essere soddisfatto totalmente, sarà dato accoglimento in via preferenziale alle domande di alunni residenti nelle zone più pericolose e più distanti dagli edifici scolastici.
3. Di norma, per garantire a tutti gli alunni l'accesso all'edificio scolastico secondo gli orari stabiliti dall'Autorità Scolastica ed il ritorno all'abitazione in tempi accettabili, non sarà variata la linea che attualmente si sviluppa sulla direttrice Colle di Tenda, Panice Soprana, Limonetto, Limone.

4. Saranno esclusi dal servizio scuolabus gli alunni residenti nel concentrico di Limone, mentre l'accesso è garantito per gli alunni residenti fuori dal concentrico del capoluogo.
5. L'attivazione di una ulteriore linea di scuolabus al servizio della parte a valle del concentrico (Ceresole, San Bernardo, San Maurizio) o secondo altre direttrici, potrà essere attivata, qualora gli utenti di tali zone raggiungano il numero di 6 unità, valutando di volta in volta le necessità e le modalità tecniche di attuazione che verranno predisposte dall'ufficio comunale competente.
6. Saranno serviti da apposito scuolabus gli utenti delle scuole elementari la cui abitazione si trovi al di fuori del centro abitato di Limone Piemonte, ossia sarà data priorità agli alunni residenti fuori dal concentrico di Limone Piemonte e sulla direttrice Colle di Tenda, Panice Soprana, Limonetto, Limone.
- 7) Il Responsabile del Servizio individua, sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale, le fermate ed il percorso secondo i requisiti di sicurezza, economicità, razionalità e nel rispetto degli orari scolastici.

ART. 5 **RESPONSABILITA'**

- 1) Per quanto attiene alla responsabilità civile, gli alunni sono coperti dalle polizze assicurative dei mezzi di trasporto nonché da eventuale ulteriore polizza che, annualmente, l'Istituto Comprensivo stipula nei confronti degli alunni.
- 2) La responsabilità dell'autista si limita al solo tempo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.
- 3) Per scongiurare l'eventualità di infortuni cui dovessero incorrere gli alunni/utenti, alla fermata dello scuolabus sia alla partenza che all'arrivo alle proprie abitazioni, i genitori degli stessi ovvero parenti prossimi oppure tutti coloro i quali saranno delegati, sono obbligati ad essere presenti per dare e prendere in consegna i ragazzi. Qualora non fossero presenti, gli alunni saranno riaccompagnati e custoditi presso la sede comunale; questi verranno in seguito esclusi dall'uso del trasporto scolastico, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.
- 4) Il conducente di scuolabus userà speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, non potendo fare affidamento sul comportamento prudente e responsabile dei minori.

ART. 6 **COMPORTEMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS**

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono tenere un comportamento corretto ed educato, devono rimanere seduti per tutto il percorso, non recare disturbo al personale operante sul bus né agli altri alunni, non dovranno portare sullo scuolabus oggetti pericolosi né sporgersi dai finestrini. In ogni caso dovranno evitare comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.

ART. 6 bis
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

- 1) Qualora sugli scuolabus o automezzi destinati al trasporto scolastico si verificano episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, il personale operante sullo scuolabus dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto al responsabile del servizio Lavori Pubblici che provvederà ad informare la famiglia e la scuola di appartenenza.
- 2) Nel caso il comportamento si ripeta il Responsabile del servizio Lavori Pubblici, sentito il personale che opera sullo scuolabus, può disporre la sospensione del servizio di trasporto per gli alunni responsabili di tale condotta, per un periodo non superiore a 10 giorni;
- 3) Nel caso di ulteriore reiterato comportamento scorretto che possa pregiudicare la sicurezza del minore o quella altrui, il Responsabile del servizio potrà disporre la sospensione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico in corso. In tale ultima evenienza, la retta per il trasporto scolastico non verrà rimborsata.

ART. 6 ter
RIMBORSO DANNI

Qualora durante il servizio si verificano episodi di vandalismo da parte degli alunni trasportati, e nel caso comunque che da un comportamento scorretto degli alunni derivino danni all'automezzo, l'Amministrazione Comunale, oltre ai provvedimenti previsti nell'articolo precedente, addebiterà la somma necessaria per la riparazione alla famiglia dell'alunno responsabile, informandone anche la scuola di appartenenza.

ART. 7
PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune ed in ogni luogo pubblico utile per la diffusione e conoscenza. Sarà peraltro notificato all'Istituto Comprensivo di Robilante, alla Ditta concessionaria del trasporto ed ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio i quali al momento dell'iscrizione dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione.

ART. 8
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate ai sensi di legge.

ART. 9
RINVIO

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo n.267/00, allo Statuto dell'Ente ed ai principi generali dell'ordinamento.

